



LEGGE REGIONALE 08 Novembre 2011 n. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 09/11/2011 n. 20

LEGGE N.30 del 2011 - Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Rideterminazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulla benzina)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata per l'anno 2012 di euro 0,0242 per litro di benzina e l'aliquota è rideterminata in euro 0,0500 per litro.

Articolo 2

(Proventi per eventi calamitosi)

1. Le donazioni o altri atti di liberalità effettuati a favore delle collettività liguri danneggiate da eventi calamitosi sono accreditati su un conto corrente bancario dedicato approntato dalla Regione e sono utilizzati in aiuto delle popolazioni colpite.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro dieci giorni, definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.

Articolo 3

(Estensione degli strumenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Gli strumenti di cui alla l.r. 39/2007 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti necessarie a prevenire eventi calamitosi o per far fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Il gettito derivante dalla maggiorazione di cui all'articolo 1 troverà allocazione nel bilancio 2012, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione dell'entrata al Titolo I "Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione" Categoria 1.1 "Entrate derivanti da tributi propri della Regione" all'U.P.B. 1.1.1 "Imposte".
2. Nell'Area VIII "Sicurezza ed emergenza" del bilancio 2011 sono istituite le seguenti Unità Previsionali di Base:
 - a) U.P.B. 8.107 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011";
 - b) U.P.B. 8.209 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011".
3. Lo stanziamento nella spesa, di pari importo, troverà allocazione nel bilancio 2012, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa all'Area VIII "Sicurezza ed emergenza" alle U.P.B. 8.107 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011" e U.P.B. 8.209 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2011:
 - 1) stato di previsione dell'entrata: iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 3.3.3 "Recupero e rimborsi di natura diversa";
 - 2) stato di previsione della spesa: iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 8.201 "Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali".
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

Liguria.

Data a Genova addì 8 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2011

___Num:0030

___Boll__Uff__Num:20

___Boll__Uff__Anno:2011